

Garanzia fondo regionale l.r. 4/2020 + contributo una tantum per rinegoziazione/consolidamento debiti (art. 14 l.r. 15/2021)

In cosa consiste il contributo una tantum?

Obiettivo della misura regionale è quello di sostenere gli operatori economici che ricorrono al credito per sopperire alla crisi di liquidità finanziaria conseguente al perdurare dell'emergenza da COVID-19, mediante la concessione di un contributo una tantum a fondo perduto a favore dei soggetti che abbiano contratto finanziamenti garantiti, della durata compresa tra otto e dieci anni, previsti dall'art. 3, comma 2, lett. c), della legge regionale 25 marzo 2020 n. 4.

Alla garanzia consortile del 90% a valere sulla legge regionale sopra citata si aggiunge il contributo una tantum a fondo perduto del 6% ai sensi dell'art. 14 della l.r. 16 giugno 2021 n. 15.

Rammentiamo che la garanzia a valere sulla l.r. 4/2020, emessa tramite i Confidi, riguarda:

- a) investimenti produttivi e infrastrutturali effettuati dopo l'entrata in vigore della l.r. 4/2020;
- b) fabbisogni di capitale circolante, scorte e liquidità;
- c) riequilibrio finanziario per la rinegoziazione dei prestiti esistenti, estinzione di linee di credito a breve e medio termine e adozione di piani di rientro dell'indebitamento (fermo restando che la PMI non sia impresa in difficoltà alla data del 31/12/2019).

Le suddette tipologie di intervento possono essere finalizzate anche all'avvio di nuove iniziative imprenditoriali successive alla data di entrata in vigore della l.r. 4/2020.

Sempre in merito alla l.r. 4/2020 si ricorda che il mutuo ha:

- durata massima di 120 mesi (con possibilità di preammortamento di 12 mesi)
- natura chirografaria non assistito da garanzie reali
- importo minimo pari a 10.000€ e massimo pari a 1.500.000€

Condizioni per ottenere il contributo una tantum

L'ottenimento del contributo a fondo perduto del 6% riguarda solo le operazioni di cui alla lettera c) (rinegoziazione debiti) o alla lettera a) (investimenti) purché in quest'ultimo caso contestuali all'operazione di rinegoziazione nella misura massima dei 2/3 calcolato sull'importo di quanto concesso ai sensi della lett. c). Ad esempio a fronte di un finanziamento di 100.000€ per riequilibrio finanziario (lett. c) è possibile aggiungere un'ulteriore quota relativa ad investimenti (lett. a) per 66.000€. L'operazione di 100.000€ e di 66.000€ devono essere contestuali; per contestuali si intende che le operazioni devono essere deliberate congiuntamente dalla banca concedente oppure afferenti ad un unico finanziamento.

La seconda condizione per ottenere il suddetto contributo è che la durata del finanziamento sia di 8, 9 o 10 anni

A quanto ammonta il contributo

Il contributo è concesso in misura pari al 6% del finanziamento erogato fino ad un massimo di 15.000€.

Condizioni agevolate

Viene applicata una commissione agevolata di gestione del 4,5%, da corrispondersi in via anticipata per l'intera durata dell'operazione a prescindere dalla durata di 8, 9 o 10 anni.

Chi può beneficiare del contributo?

Possono beneficiare del contributo:

a. Imprese:

- iscritte al Registro delle Imprese presso le CCIAA
- con almeno un'unità locale operativa in Valle d'Aosta
- con un codice prevalente di attività ammissibile, ai sensi del Regolamento UE n. 1407/2013 ("Regolamento de minimis") - Codice ATECO 2007 indicato nella visura camerale
- di essere in regola con il pagamento del diritto annuale dovuto alla Camera valdostana delle imprese e delle professioni

b. Liberi professionisti:

- che operano stabilmente in Valle d'Aosta con sede dichiarata ai fini fiscali nel territorio regionale

Non è ammissibile la concessione di garanzie a valere sul Fondo Rischi ex l.r. 4/2020 ai soggetti:

- che abbiano procedure concorsuali in atto al 31 dicembre 2019
- che abbiano ricevuto aiuti in Regime "de minimis" oltre le soglie previste dal Regolamento CE n. 1407/2013;
- che siano qualificabili come imprese in difficoltà, così come definite dal Regolamento (UE) 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014,

Scadenza

Il termine ultimo per accedere all'agevolazione è il **29 ottobre 2021**. Al fine della verifica del rispetto della scadenza sopra riportata si prende come riferimento la data di approvazione della delibera di finanziamento dell'istituto di credito erogante

A chi viene presentata la domanda?

Le istanze per la concessione del contributo devono essere presentate dalle imprese e dai liberi professionisti al Confidi entro il 12 novembre 2021 con riferimento ai finanziamenti perfezionati entro il 29 ottobre 2021. Confidi ha predisposto apposita modulistica per la presentazione delle stesse.

Come viene concesso il contributo?

Il contributo è concesso, dalla Regione, per il tramite dei Confidi che hanno erogato la garanzia ai sensi della l.r. 4/2020, solo dopo che gli uffici regionali competenti avranno effettuato le verifiche.

Regime di aiuto di Stato

Le garanzie a valere sulla l.r. 4/2020 sono concesse in regime "de minimis" mentre il contributo una tantum a fondo perduto del 6% è concesso ai sensi della sezione 3.1 (aiuti di importo limitato) del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'emergenza COVID-19.

Divieto di cumulo

Non è ammesso il cumulo del contributo una tantum del 6% con i contributi della l.r. 21/2011 per tutta la durata del finanziamento